

# Fino a 10.000 euro formazione dei professionisti interamente deducibile

Vengono meno anche le limitazioni alla deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno

/ Luca FORNERO

Con l'approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo (A.S. 2233-B), è stata riformulata la disciplina delle [spese di formazione](#) in capo ai professionisti, sancendone l'integrale deducibilità entro il limite annuo di **10.000 euro**, con effetto dal 2017 (con il primo impatto, quindi, sul modello REDDITI 2018).

In base alla disciplina vigente fino al 2016 (e ancora operante in sede di modello REDDITI 2017), "le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del **50 per cento** del loro ammontare" ([art. 54](#) comma 5 del TUIR).

Sulla materia, l'Agenzia delle Entrate (circ. n. [35/2012](#), risposta 2.1) ha fornito un'interpretazione restrittiva, affermando che, mancando una distinzione normativa circa la natura del corso, la deducibilità ridotta è applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione **obbligatoria** da parte degli iscritti ad albi professionali.

Su [Eutekne.info](#) (si veda "[Per il professionista formazione on line deducibile al 100%](#)" del 13 febbraio 2014) abbiamo già avuto modo di soffermarci sulle perplessità che la ricostruzione normativa prospettata dall'Agenzia delle Entrate, per quanto ancorata al dato letterale della norma, suscita dal punto di vista costituzionale. In tale sede, si è inoltre sostenuto che già attualmente le spese di formazione fruita con **tecnologie multimediali** dovrebbero comunque essere escluse dai suddetti limiti di deducibilità.

La modifica normativa pone fine all'incongruenza, stabilendo che le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Tra le spese di formazione deducibili al 100% vengono ricondotti anche i costi di **viaggio e soggiorno** (sul punto, nulla disponeva invece la versione originaria del Ddl).

Stando al dato normativo, dunque, le spese di [vitto e alloggio](#), ove sostenute nell'ambito della partecipazione a corsi di formazione, diventano deducibili per intero, e non nel limite del 75%, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000 euro.

Fino al periodo d'imposta 2016, invece, operano i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. [53/2008](#)), ad avviso della quale la disposizione che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% ha carattere di regola generale: la stessa deve pertanto trovare applicazione anche quando tali

costi ricadono nell'alveo delle spese di convegnistica.

In altre parole, ad avviso dell'Agenzia, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione ai convegni sono deducibili nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50% (quindi nel **limite del 37,5%**, calcolato come il 50% del 75%).

In pratica, considerando un professionista con spese di convegnistica pari a 2.000 euro (delle quali 300 euro relative a vitto e alloggio), ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo 2016 da indicare nel modello REDDITI 2017 occorre ancora procedere come segue:

- applicazione del limite del 75% alle spese di vitto e alloggio ( $300 \times 75\% = 225$ );
- somma dell'importo deducibile delle spese di vitto e alloggio (225 euro) con quello delle altre spese di convegnistica (1.700 euro), per un totale di **1.925** euro;
- applicazione del limite del 50% all'ammontare così ottenuto, per un importo deducibile pari a **962,50** euro (da arrotondare a 963 euro ai fini dell'indicazione nel quadro RE).

Se le suddette spese fossero sostenute nel 2017, sarebbe deducibile l'intero importo di **2.000** euro.

## Deducibili i premi per assicurazioni facoltative contro i mancati pagamenti

Il modificato art. 54 comma 5 dispone altresì la deducibilità integrale delle spese sostenute (entro il limite annuo di **5.000 euro**) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente. Come precisato dalla relazione illustrativa al Ddl, si tratta delle spese sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati ai sensi del DLgs. [150/2015](#) (agenzie per il lavoro) e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Infine, viene espressamente sancita la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Sempre la medesima relazione illustrativa al Ddl. specifica che si tratta delle spese per il pagamento di premi per **polizze assicurative** facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.